

SCHEMA DI CONVENZIONE

non-790-



PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ" AI SENSI DELL' ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120.

Tra

II TRIBUNALE DI LANCIANO, C.F./P.IVA n. **81002500692**, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa **Maria Gilda BRINDESI**, domiciliato per la carica in Lanciano, Via Fiume n. 5, presso la sede del Tribunale di Lanciano;

e

II COMUNE DI PAGLIETA, C.F./P.IVA n. 00254470693 con sede in Paglieta, Via Martelli Di Matteo n. 10, nel seguito indicato come l'Ente, nella persona del Sindaco *prò tempore* **Nicola Scaricaciottoli**, domiciliato per la carica in Paglieta, Via Martelli Di Matteo n. 10, presso la sede del Comune;

Premesso che

- l'art. 33 comma 1 lett. d) e comma 3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada *{guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti}*, stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- il Comune di Paglieta presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1

Il Comune di Paglieta consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge n. 120/2010 citata in premessa, contemporaneamente nel numero massimo di 5, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollo, ecc.);
- b) attività di supporto alla squadra operai comunali nel servizio di pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi), ecc.;
- c) attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione immobili (scuole ecc. con opere da elettricista, da idraulico, da pittore, ecc.);
- d) attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;
- e) attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità (sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc.);
- f) attività di supporto nella promozione culturale e turistica del Comune;
- g) attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali (assistenza, ecc.);
- h) servizio assistenza politiche di tutela ambientale.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei Responsabili di Settore le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, ognuno per la parte di rispettiva competenza. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti

umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione, potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salva le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di **anni tre** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Lanciano, li 28 SET. 2016

Il Presidente del Tribunale di Lanciano
Dott.ssa Maria Gilda BRINDESI



Il Sindaco di Paglieta
Dr. Nicola Scariaciotoli

